

Nota esplicativa in merito all'impiego del volontariato di Protezione Civile per eventi di interesse locale.

A seguito degli eventi pubblici che hanno determinato nel loro svolgimento incidenti con pregiudizio dell'incolumità pubblica, il Ministro dell'Interno con la nota del 28 luglio 2017 ha ricordato come deve essere pianificata la realizzazione delle manifestazioni per garantire la safety e la security delle stesse.

Rimandando ai contenuti delle varie circolari del Capo della Polizia, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la sicurezza delle manifestazioni, il Ministro ricorda e precisa che per l'organizzazione delle manifestazioni, a seconda della loro tipologia, i soggetti interessati e competenti sono le Prefetture, le Questure, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, gli uffici tecnici comunali e i Comandi di Polizia Locale dei Comuni. Ne consegue che l'attivazione dei predetti organismi varia a seconda del grado di complessità ed entità della manifestazione.

Inoltre è necessaria una pianificazione dell'evento che viene realizzata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nel caso di un evento locale di livello comunale, occorre prevedere l'evento all'interno del Piano di Emergenza Comunale, se a carattere ricorrente, oppure redatta apposita pianificazione dell'evento, se a carattere occasionale.

Occorre sempre informare e coinvolgere le Prefetture, Questure, i Vigili del Fuoco o le FFOO per quanto di competenza. Il Comitato o la Commissione predispongono una pianificazione della manifestazione con l'individuazione dei compiti e ruoli di ogni organismo coinvolto anche in ambito emergenziale. L'organizzatore dell'evento, per determinati compiti e mansioni, si deve avvalere di personale appositamente formato: "stewards".

Alla luce di quanto brevemente riassunto, le Prefetture, in base a quanto definito dal Comitato, possono valutare la necessità di avvalersi per le manifestazioni di più soggetti, tra cui i Volontari di Protezione Civile, da impiegare a supporto delle autorità preposte per la gestione della manifestazione.

Occorrono però condizioni essenziali:

- Pianificazione redatta dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o contenuta nei PEC;
- Richiesta formale da parte della Prefettura a Regione Lombardia, Provincia o autorità di Protezione Civile di supporto da parte del Volontariato di Protezione Civile;
- Pianificazione di emergenza e organizzativo dell'impiego del volontariato con le specifiche mansioni;
- Preventiva formazione e informazione sulle attività da svolgere dai volontari;
- Coordinamento tra l'autorità responsabile della Safety e i responsabili del Volontariato.

Precedenti indicazioni operative del Capo del Dipartimento del 24/06/2016, definiscono che l'ausilio per le esclusive funzioni di supporto alle autorità preposte ai servizi di polizia stradale da parte del Volontariato di Protezione Civile, può essere realizzato per:

- 1) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico
- 2) scorta per la sicurezza della circolazione, con attività di "informazione alla popolazione e presidio del territorio" a condizione che sia rispettato quanto disposto dal Dipartimento di Protezione Civile.

Per le funzioni di cui alla lettera f) della Circolare del DPC devono essere presenti le Autorità di Polizia alle quali i volontari prestano "unicamente" supporto. Prima dell'inizio delle attività deve

essere comunicato al responsabile/coordinatore del Volontariato di Protezione Civile, il nominativo ed i contatti del referente operativo dell'Autorità presente in loco.

Si ribadisce che l'attività di impedimento e/o regolazione della circolazione stradale da parte del Volontariato di Protezione civile non può essere svolta, in quanto, il soggetto abilitato è solamente l'agente di Polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizie locali) o "ausiliario" (come i "cantionali" di ANAS e Province). La presenza quindi di un agente di polizia stradale di riferimento (attività che può anche essere svolta in modo dinamico se l'agente è deputato al controllo di più incroci) è fondamentale perché il volontariato di Protezione civile, non può essere supplente di tale figura.

Da questo consegue, che al momento della pianificazione del posizionamento del personale volontario, la figura dell'agente o dell'ausiliario di polizia stradale deve essere espressamente indicata e successivamente, nella fase operativa, deve essere effettivamente presente in campo.

Per ogni altra indicazione di dettaglio si rimanda alle citate circolari del Dipartimento Protezione Civile del 2012 e del 2016.